



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 161

DETERMINA AREA TECNICA N° 93 del 30-04-2019

Oggetto: PROROGA AL 31.12.2019 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.50-BIS DEL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IN LEGGE L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE, IN PARTICOLARE QUELLE APPORTATE DALL'ART.22 C.2 LETT.B) DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MARIA SOCCORSI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con D. L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), il comune di Pizzoli è stato inserito nel nuovo cratere sisma 2016-2017.

Visto il Decreto n.5 dell'8.5.2017 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione, ha autorizzato anche il comune di Pizzoli a stipulare due contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 189/2016.

Visto quanto previsto dalla delibera n.75 del 18.5.2017 in merito al conferimento di incarichi di collaborazione sulla base della normativa speciale sisma 2016-2017:

“ - Di confermare come attuale l'interesse pubblico alla implementazione della funzionalità degli uffici comunali con particolare riferimento all'Area Sisma, assegnando allo stesso due unità di personale, mediante conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 3 bis e ss. dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016 e da destinare allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche relative al sisma.

- Di stabilire che l'Amministrazione Comunale è intenzionata ad incaricare due figure tecniche in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria - con corso di laurea magistrale con percorso di studio quinquennale che consenta l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri nella sezione A, settore a) (civile ambientale)- e dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri nella sezione A settore A (civile ambientale); inoltre, il collaboratore non dovrà avere cause d'incompatibilità di cui al Capo V ed al Capo VI del decreto legislativo n.39 del 8 aprile 2013 e non dovrà essere titolare di incarichi inerenti pratiche di edilizia e di ricostruzione post sisma, nonché di presidente di consorzio-procuratore speciale riguardanti immobili siti in Pizzoli.

- Di prendere atto che le nuove esigenze di lavoro occasionate dal sisma del 18 gennaio 2017 sono state di fatto già risolte mediante le risorse umane acquisite nell'ambito della procedura comparativa di cui in premessa; pertanto le risorse umane da destinare alla gestione della ricostruzione sisma 2017 e da finanziare con le risorse economiche di cui al predetto art.50 bis del D.L. 189/2016, sono state di fatto già individuate con la predetta procedura.

- Di dare mandato all'Area sisma di conferire con celerità, in ragione dell'impellenza degli adempimenti da effettuarsi sia in materia di gestione dell'emergenza che di ricostruzione, due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al

comma 3 bis e ss. dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016, nell'ambito della seguente direttiva: di utilizzare i professionisti di cui alla precitata procedura comparativa - la quale soddisfa i presupposti di cui al comma 3-ter dell'art.50 bis precitato e cioè la verifica dei titoli e dell'adeguata esperienza - e dare in ogni caso priorità ai lavoratori in possesso di esperienza lavorativa all'interno degli uffici sisma e/o tecnici dei comuni del cratere, con particolare riferimento a quelli che già hanno un rapporto di lavoro con questo comune connesso ai compiti della ricostruzione post sisma ed hanno svolto, in maniera soddisfacente ed apprezzabile, attività lavorativa in tale settore, soddisfacendo le esigenze dell'amministrazione nell'ambito dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma; in tal modo, l'apprezzamento dell'esperienza e della competenza sarà maggiormente garantito non solo in astratto ma in concreto, mediante l'acquisita e costatata verifica dell'attività lavorativa.

- Di precisare che le condizioni economiche dei due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono quelle di cui al comma 3-ter dell'art.50-bis del D.Lgs 189/2016 che dispone "Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali" e che il termine massimo della loro durata è previsto al 31.12.2017, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 50-bis."

Richiamata la propria Determina n.312 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Proroga incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.50-bis del D.Lgs 189-2016 come modificato dall'art.2 bis del D.L. 148/2017 conv. in Legge n.172 del 4.12.2017. Conferimento incarico all'Ing. Maria Soccorsi".

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n.12 del 21.01.2019 avente ad oggetto: "Art.50 bis del D.Lgs 189/2016. Presa atto art.1 comma 990 Legge 145/2018 e della comunicazione dell'USR. Determinazioni", con la quale si dispone quanto segue:

1. "La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di prendere atto della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. (...)."
3. Di prendere atto della nota trasmessa dall'Ufficio speciale della Ricostruzione a firma del nuovo Direttore Vincenzo Rivera ed acquisita al prot.917 del 21.1.2019 e con la quale:
 - ✓ si evidenzia che il legislatore ha disposto una proroga al 31.12.2020, termine della gestione straordinaria sisma, di tutti i termini previsti anche nell'art.50 bis del D.L 189/2016
 - ✓ è stato effettuato il riparto delle risorse umane necessarie alla gestione straordinaria del sisma, e che ha assegnato al comune di Pizzoli due unità di personale
 - ✓ in attesa di una interlocuzione definitiva con il Commissario straordinario, ha ritenuto prudenzialmente di contenere la proroga dei contratti di co.co.co entro il termine di tre mesi dalla scadenza del 31.12.2018, riconducendo la sospensione dei contratti, dal 1 gennaio 2019 alla data odierna, alla causa di forza maggiore dettata dall'indeterminatezza normativa in argomento.
4. Di prendere atto che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sisma di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.
5. Di demandare al responsabile Ufficio sisma le determinazioni conseguenti."

Richiamata la Determina dell'Ufficio tecnico comunale n. 11 del 21.1.2019.2017 avente ad oggetto: "Proroga al 31.3.2019 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.50-bis del D.L 189-2016 come modificato dall'art.2 bis del D.L 148 del 2017 convertito in legge n.172 del 4.12.2017" Conferimento incarico all'Ing. Maria Soccorsi"

Richiamato l'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del D. L 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione ed in particolare quelle apportate dall'art.22 c.2 lette.b) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 che, in parte, recita quanto segue: "3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti

di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, (...) per una durata non superiore al ((31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea)), limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.” Tale norma deve intendersi integrata dalla disposizione di cui all’art. 1 comma 990 Legge 30 dicembre 2018 n.145, sopra riportata.

Vista la nota del direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, acquisita al prot. 122806 del 19.4.2019, con la quale ai sensi Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b) invita i Comuni a rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea, pari a 36 mesi.

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 29.04.2019 avente ad oggetto: “*Art.50 bis del D.L189/2016 convertito nella legge n. 229/2016 come modificato dall’art.22 c.2 del D.L n.32/2019 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Determinazioni in ordine alla proroga per tutto l’anno 2019 dei co.co.co sisma 2016.*”, con la quale si dispone quanto segue:

1. *“La premessa è parte integrante del deliberato.*
2. *Di prendere nuovamente atto della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all’art. 1 comma 990 che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018. (...).”*
3. *Di prendere nuovamente atto della nota trasmessa dall’Ufficio speciale della Ricostruzione a firma del nuovo Direttore Vincenzo Rivera ed acquisita al prot. 917 del 21.1.2019 e con la quale:*
 - ✓ *si evidenzia che il legislatore ha disposto una proroga al 31.12.2020, termine della gestione straordinaria sisma, di tutti i termini previsti anche nell’art.50 bis del D.L 189/2016*
 - ✓ *è stato effettuato il riparto delle risorse umane necessarie alla gestione straordinaria del sisma, e che ha assegnato al comune di Pizzoli due unità di personale.*
6. *Di prendere atto che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell’ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sisma di cui all’art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall’art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.*
7. *Di prendere atto del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b) con il quale è stato modificato l’art. 50 bis del D.L 189/2016 e disposta la possibilità di rinnovo dei contratti di co.co.co di cui trattasi fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.*
8. *Di prendere, altresì, atto della nota del direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, acquisita al prot. 122806 del 19.4.2019 e con la quale, ai sensi Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b), invita i comuni alla possibilità di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea, pari a 36 mesi.*
9. *Di assicurare, pertanto, la continuazione dell’attività amministrativa straordinaria legata al post sisma e, stante ad oggi la necessità e l’urgenza acclarata dal legislatore, di prorogare il rapporto di lavoro in essere relativo agli incarichi di cui all’art.50-bis del D.L 189/2016 prudenzialmente fino al 31.12.2019, utilizzando le prerogative di cui all’art.1 comma 990 della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e di cui al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b).*
10. *Di demandare al responsabile Ufficio sisma le determinazioni conseguenti.”*

Dato atto che la legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 prevede all’art. 1 comma 990 che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e’ automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.”*

Visto l'art.7 del D.Lgs 165 del 30.3.2001 che dispone quanto segue “5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.” E dato atto che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 - modificando l'art. 22 del D. Leg.vo 75/2017, comma 8 - e come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018, differisce al **01/07/2019** l'applicazione del divieto di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Preso atto che sussiste la necessità di prorogare l'incarico di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/4/2010 con la quale è stata istituita l'Area Emergenza Sisma - Ufficio per la Ricostruzione, definendone i compiti e la composizione.

Precisato che:

- la spesa relativa al predetto personale è posta a carico delle risorse del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma centro Italia di cui al Decreto del Vice Commissario n.5 dell'8.5.2017.
- il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa sopracitata è effettuato, in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico, come disposto anche dall'art.50-bis del D.L 189/2016.

Ritenuto pertanto:

- di dover confermare come attuale l'interesse pubblico alla implementazione della funzionalità degli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio Ricostruzione interno all'Area Emergenza Sisma, assegnando allo stesso due unità di personale, da acquisire mediante conferimenti di incarico di collaborazione coordinata e continuativa e da destinare allo svolgimento delle attività assistenziali e legate alla ricostruzione post-sisma;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale è intenzionata a prorogare l'incarico all'Ing. Maria Soccorsi, per essere il predetto collaboratore in possesso dei requisiti di professionalità e capacità tecnica di cui all'art. 50-bis del D.Lgs 189/2016, nata a L'Aquila il 30.07.1986, residente a Roseto degli Abruzzi (TE) per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:
 - o durata: dal 01.04.2019 al 31.12.2019;
 - o presenza presso sede comunale: 5 volte a settimana anche nelle ore antimeridiane;
 - o compenso lordo mensile: è determinato in € 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP ; è determinato sulla base di quello spettante alla categoria D1 della contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 36 ore settimanali e riferito alle voci di natura fissa e continuativa, ed alle disponibilità economiche massime spettanti a ciascun comune del cratere come comunicate dalla Regione Abruzzo.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

1. Di prorogare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare quelle apportate dall'art.22 c.2 lette.b) del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, all' Ing. Maria Soccorsi come identificata in premessa, fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.
2. Di dare atto che il collaboratore stesso presterà il servizio presso l'Ufficio comunale per la Ricostruzione e che sarà adibito, principalmente, alle pratiche relative al sisma.
3. Di dare atto che l'incarico è conferito alle condizioni indicate nel contratto di lavoro già stipulato e del quale viene modificato, con il presente atto, la durata contrattuale e cioè il termine finale, come di seguito acclarato:
 - Durata incarico: dal 01.04.2019 e fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

- Oggetto incarico: supporto al comune per pratiche conseguenti al sisma e collegamento con l'Ufficio speciale Ricostruzione.
 - Presenza presso sede comunale: 5 volte a settimana anche nelle ore antimeridiane.
 - Compenso lordo mensile: è determinato in € 1.800,00, comprensivo di contributi previdenziali INPS per la quota a carico del comune (pari a 2/3 della percentuale) INAIL ed IRAP ; è determinato sulla base di quello spettante alla categoria D1 della contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 36 ore settimanali e riferito alle voci di natura fissa e continuativa, ed alle disponibilità economiche massime spettanti a ciascun comune del cratere come comunicate dalla Regione Abruzzo.
 - Liquidazione compenso: cadenza mensile, finanziato con il fondo contabilità speciale. Deve in ogni caso assicurarsi l'operazione di rendiconto da effettuarsi all'U.S ed il relativo introito.
4. Di dare atto che la spesa relativa all'incarico, comprensiva di contributi, per tutto il periodo, al codice di bilancio 11.02-1.01.01.01.006 (ex cap 1080/16), finanziato con il Fondo di protezione civile (sisma centro Italia).
 5. Di dare atto che il rapporto di lavoro è regolato dalla convenzione di incarico già stipulata ed il cui schema è stato approvato con la precedente determinazione in premessa richiamata e che, pertanto, trattandosi di proroga di un rapporto contrattuale, non sarà stipulato dalle parti un altro contratto-convenzione, ma sarà meramente comunicato il presente provvedimento di proroga del termine finale (31.12.2019) al lavoratore, il quale ultimo ne riceverà notizia e fornirà la relativa accettazione mediante ricezione e sottoscrizione del presente provvedimento.
 6. Di demandare al responsabile di servizio ragioneria il pagamento della prestazione, nonché l'assolvimento delle obbligazioni contributive e di imposta, con cadenza mensile in anticipazione all'accredito fondo protezione civile.
 7. Di provvedere alla rendicontazione, con cadenza periodica, da effettuarsi all'U.S.R. del sisma centro Italia.
 8. Si inviare il presente atto all'U.S.R, alla Presidenza Regione Abruzzo ed al Responsabile dell'Area Finanziaria .

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile

dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 02-05-2019

pubblicazione n. 433

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 02-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 02-05-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini
